

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 14 di reg. in data 03.04.2007

**COMUNE DI BRENDOLA**  
**- PROVINCIA DI VICENZA -**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 79 DI REG. IN DATA 20.12.1999, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 14 DI REG. IN DATA 26.02.2002, N. 7 DI REG. IN DATA 17.01.2003, N. 13 DI REG. IN DATA 18.02.2003, N. 8 DI REG. IN DATA 09.01.2004, N. 10 DI REG. IN DATA 21.02.2005, E N. 29 DI REG. IN DATA 23.03.2006**

**INDICE**

<b>ARTICOLI E CONTENUTI</b>	<b>PAGINA</b>
<b>INDICE</b>	1
<b>Art. 1 - FINALITA'</b>	2
<b>Art. 2 - ESENZIONI</b>	2
<b>Art. 3 - RIDUZIONI</b>	2/3
<b>Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA</b>	3
<b>Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI</b>	3
<b>Art. 6 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	3/4
<b>Art. 7 - AREE FABBRICABILI</b>	4
<b>Art. 8 - DECORRENZA</b>	4
<b>Art. 9 - CONDUZIONE DIRETTA</b>	5/6
<b>Art. 10 - VERSAMENTI</b>	6
<b>Art. 11 - DICHIARAZIONI</b>	6
<b>Art. 12 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b>	7
<b>Art. 13 - POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI</b>	7
<b>Art. 14 - RIMBORSI</b>	7
<b>Art. 15 - RINVIO</b>	7
<b>Art. 16 - SANZIONI</b>	7
<b>Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE</b>	7

## **Art. 1 – FINALITA'**

Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per gli aspetti che la legge affida alla discrezionalità normativa dell'Ente, ed ha lo scopo di:

- **individuare le fattispecie agevolative e le condizioni per poterne usufruire;**
- realizzare una efficace ed efficiente gestione del tributo.

## **Art. 2 – ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali, e gli immobili utilizzati per le attività riportate nell'art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
- b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/77<sup>1</sup>.
- c) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- e) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 **salvo le fattispecie previste dall'articolo 5 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262** ;
- f) i fabbricati con destinazione ai sensi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- g) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- h) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n. 810;
- i) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- j) gli immobili appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ai disabili.

## **Art. 3 – RIDUZIONI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

## **Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote sono determinate annualmente dal **Consiglio Comunale**.
2. L'aliquota stabilita per l'abitazione principale è applicata anche agli alloggi residenziali privati che vengano messi a disposizione del comune per la locazione a lavoratori immigrati regolari e a cittadini bisognosi.

---

<sup>1</sup> Il Comune di Brendola rientra nell'elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92.

## Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.  
Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati rurali che non sono stati iscritti in catasto nei termini previsti dalla legge n. 388/2000 e per i quali non sussista il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 139 del 1998, l'ufficio tributi invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione con riferimento agli anni d'imposta esigibili.

## Art. 6 – UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. La misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita alla abitazione è determinata dal **Consiglio Comunale** nel provvedimento che fissa le aliquote. Nel silenzio, verrà applicata la misura minima prevista dalla legge.
- 1 bis. Ai nuclei familiari, con almeno un soggetto portatore di handicap e con invalidità permanente pari all'80% riconosciuto come tale dalla competente autorità secondo la legge 104/92, viene riconosciuta una maggiore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
Per godere di tali benefici i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale **si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.**
2. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto, classificate alle categorie C/2: magazzini e locali di deposito – C/6: stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – C/7: tettoie chiuse ed aperte, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, nel limite di 3 pertinenze per ogni unità immobiliare.
- 3 bis. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
- 3 ter. La detrazione spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso di abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste, oltre che nell'applicazione dell'aliquota ridotta, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le

pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

4. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell'applicazione dell'aliquota ridotta sia della detrazione d'imposta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai soggetti indicati all'art.433, nn. 2, 3 e 6 del C.C., e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.

Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile, ad eccezione del caso in cui la proprietà del comodatario sia concessa in comodato d'uso gratuito al comodante..

- 4 bis. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

3. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, attestante gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato, oppure altra documentazione comunque ritenuta idonea dall'ufficio tributi, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni suddette.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la situazione di non titolarità di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.

La detrazione o riduzione si applica:

- a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- b) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
5. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati con il provvedimento suindicato. In assenza di delibera si fa riferimento ai valori venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
6. Qualora la somma versata sia invece inferiore, l'ufficio tributi può invitare il contribuente a presentarsi all'ufficio stesso, per determinare in contraddittorio il valore dell'immobile, in conformità al regolamento per l'accertamento con adesione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/1999.

#### **Art. 8 – DECORRENZA**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento **dell'adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o Provincia e dall'adozione di piani attuativi, qualora ne sia previsto l'obbligo. Il Comune provvede ad informare i proprietari con notifica ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 289 del 27/12/2002.**

**2 bis. ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art.59 del D.Lgs.446/1997, si stabilisce il rimborso dell'imposta versata per le aree edificabili che, successivamente alla delibera consiliare di adozione delle varianti, dovessero venire stralciate dall'organo competente.**

**2 ter. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del contribuente. Tale richiesta deve pervenire entro cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale o provinciale di stralcio di cui al comma 2 bis.**

2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

#### **Art. 9 – CONDUZIONE DIRETTA**

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Le aree fabbricabili di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotte e sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini dell'imposta di cui al presente regolamento come terreni agricoli.

3. Nel caso di aree fabbricabili di proprietà di più soggetti passivi e destinate all'utilizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione spetta solo in presenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 e pro-quota.

4. Non rientrano nella casistica di cui al presente articolo i terreni normalmente inutilizzati (incolti) e quelli, non pertinenziali di fabbricati utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

#### **Art. 10 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento..

3. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, **entro il 16 giugno**, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Il versamento dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Brendola oppure, in alternativa, con modello F24 presso un qualsiasi sportello bancario o postale.

4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori due rate.

5. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale sia superiore a lire due milioni, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.
8. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.

#### **Art. 11 – DICHIARAZIONI**

1. **Dal 1 gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di presentare la comunicazione ICI per gli acquisti o le cessazioni di possesso di immobili.**
2. **Dalla stessa data è reintrodotta l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.**
3. **La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata direttamente al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.**
4. **abrogato**
5. **abrogato**
6. **abrogato**

#### **Art. 12 – ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. **Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.**
- 1 bis. Non si procede all'accertamento quando l'importo dell'imposta non versata risulta inferiore ai 12 euro.**
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 60 giorni.
  3. Il Comune per la propria azione impositrice, si avvale, in quanto compatibile, dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  4. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione ed irrogazione delle sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dal D.M. 08.01.2001 e precisamente:
    - a) euro 3,10 qualora la notifica avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

b) euro 5,16 qualora la notifica sia personale oppure mediante notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le predette somme sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

5. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

### **Art. 13 – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI**

Al potenziamento dell'ufficio tributi è devoluta una percentuale del 10 % del maggior gettito I.C.I. definitivamente accertato risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato; in quest'ambito, il 50 % è destinato all'incentivazione del personale addetto all'attività di gestione dell'imposta di cui al presente regolamento.

### **Art. 14 – RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine **di cinque anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procede al rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore a Euro 12,00.

### **Art. 15 – RINVIO**

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

Con successivi provvedimenti verranno acquisite al presente regolamento tutte le modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Art. 16 – SANZIONI E INTERESSI**

1. Alle violazioni in materia I.C.I. si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera di C.C. n. 59 del 13/10/98.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 471/97.
5. Nei casi di omessa dichiarazione di cui all'articolo 11 comma 2 del presente regolamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs.504/1992.
6. Nei casi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti da parte di soggetti passivi proprietari di fabbricati di categoria D, proprietari di fabbricati non iscritti in catasto o di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, proprietari di fabbricati che godono dell'esenzione per ruralità o che hanno perso tale beneficio, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione da parte dei medesimi



soggetti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 258,23, qualora risulti inevaso il primo sollecito.

- 7. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge 296/2006, sulle somme dovute o rimborsate a titolo di imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale vigente.**

#### **Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

Le variazioni successivamente apportate avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione come stabilito all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388.